

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 24 novembre 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio,
Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO– (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003).

2 – RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003).

3 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN FINO AL 30.6.2004 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003).

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dal Pisa Calcio di Pisa, dal calciatore Campi Cristian e dal Procuratore Federale, li respinge. Ordina incamerarsi le tasse versate.

4 – RECLAMO DELLA POL. SILANUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORANI/SILANUS DEL 28.9.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 24.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Silanus di Silanus (Nuoro) ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. per mancato invio di copia del reclamo alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 – RECLAMO DELL' A.C. PERUGIA AVVERSO:

- L'INIBIZIONE DI MESI TRE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. LUCIANO GAUCCI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 16 COMMA 1 C.G.S.;

- L'AMMENDA DI €10.000,00 ALLA SOCIETÀ PERUGIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 E ART. 16 COMMA 3 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 118 del 30.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello dell'A.C. Perugia di Perugia come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

6 – RECLAMO DELL' A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO/AUGUSTA DEL 13.9.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 105 del 31.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S. Augusta di Augusta (Siracusa) ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 1 C.G.S.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Esposito Dr. Luigi Antonio, Sperandio Dr. Sandro, Verusio Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

7 – RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL MELLA/NUVOLERA DEL 28.9.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello dell'G.S. Nuvolera di Nuvolera (Brescia) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

8 – RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUVOLERA/CALCINATO DEL 5.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello dell'G.S. Nuvolera di Nuvolera (Brescia) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

9 – RECLAMO DELL’ A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREA VERDE/INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 13 del 29.10.2003).

La C.A.F. accoglie il reclamo dell’A.S. Internazionale Gorizia di Gorizia, annullando l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-8 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 – RECLAMO DELL’ U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSSANESE/LEONZIO DEL 28.9.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003).

La C.A.F., decidendo sull’appello come sopra proposto dall’U.S. Rossanese Calcio di Rossano Calabro (Catanzaro), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per tardività del deferimento, ripristinando, altresì, il risultato di 3 – 0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

11 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. PIRROTTA GIUSEPPE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE COMMINATA FINO AL 25.1.2008 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE – (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 51/C del 19.6.2003).

La C.A.F. respinge la richiesta di amnistia come sopra proposta dal Sig. Pirrotta Giuseppe.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 25 novembre 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro